

8.2.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.11.1. Base giuridica

- Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare art. 36 (operazione 12.2).

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura concede un sostegno ai selvicoltori che devono sottostare ai vincoli derivanti dall'applicazione delle direttive Uccelli e Habitat e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Essa prevede l'attivazione di un solo tipo di operazione all'interno della sottomisura 12.2 (Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000).

A seguito dell'approvazione, entro il 31 dicembre 2017, dei Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000, sarà attivata anche la sottomisura 12.1 (Indennità per le zone agricole Natura 2000).

Il sostegno è erogato annualmente, per ettaro di superficie forestale, al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dalle direttive Uccelli e Habitat.

La misura è volta a soddisfare il fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 4 A e, secondariamente alla focus area 6B. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'introduzione di una nuova forma di intervento pubblico a sostegno del rispetto di norme di carattere vincolistico mai sperimentata in Piemonte nel comparto forestale;
- ambiente, attraverso il sostegno di pratiche favorevoli al ripristino, al mantenimento e all'incremento della biodiversità contribuendo a una gestione efficace dei siti della rete Natura 2000 e aiutando nel contempo i selvicoltori e le loro associazioni ad affrontare gli svantaggi specifici;

- cambiamento climatico, grazie al sostegno di pratiche di riduzione dei prelievi legnosi che concorrono all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti.

8.2.11.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.11.3.1. 12.2.1 Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000

Sottomisura:

- 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede l'erogazione di un premio annuale a ettaro di foresta per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati dall'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli e in particolare dal rispetto di obblighi, divieti e limitazioni obbligatori per tutti nelle zone di cui alle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con la DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i.), alle misure di conservazione sito-specifiche e ai piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.

Tali divieti, obblighi o limitazioni, stabiliti per legge per tutti i selvicoltori nelle aree Natura 2000 e che vanno al di là della "baseline" rappresentata dal regolamento forestale regionale approvato con il DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R comportano costi aggiuntivi per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere e mancati redditi a causa di minori indici di prelievo, minori superfici di intervento e obbligo di forma di governo e/o trattamento. Gli impegni obbligatori per legge consistono, per quanto riguarda il campo di applicazione della presente operazione, in:

- maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo in bosco relativamente al soprassuolo, al sottobosco e ai residui di lavorazione;
- forme di governo e/o di trattamento obbligate;
- limitazioni alla estensione degli interventi selvicolturali;
- gestione conservativa della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- sospensione dei periodi consentiti per il taglio in relazione ai periodi di nidificazione dell'avifauna;
- controllo selettivo obbligatorio delle specie vegetali esotiche invasive.

L'operazione concorre a soddisfare il fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 4 A e concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'introduzione di una nuova forma di intervento pubblico a sostegno del rispetto di norme di carattere vincolistico mai sperimentata in Piemonte nel comparto forestale;
- ambiente, attraverso il sostegno di pratiche favorevoli al ripristino, al mantenimento e all'incremento della biodiversità contribuendo a una gestione efficace dei siti della rete Natura 2000 e aiutando nel contempo i selvicoltori e le loro associazioni ad affrontare gli svantaggi specifici;

- cambiamento climatico, grazie al sostegno di pratiche di riduzione dei prelievi legnosi che concorrono all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti.

Gli impegni obbligatori, confrontati con l'ordinarietà costituita dal Regolamento Forestale, sono dettagliati nella tabella seguente.

N°	Descrizione impegno	Norma ordinaria (riferimento: articoli del Regolamento Forestale)
1	Estensione massima di 2 ettari per il taglio nei cedui e rilascio di almeno il 25% di copertura	(Art. 25 e 55) Non è fissata l'estensione massima; il rilascio è del 10% di copertura (20% per i faggi, 25% in robinieti e castagneti solo in caso di presenza delle altre specie con copertura maggiore)
2	Obbligo di gestione a governo misto o fustaia per i cedui a regime di rovere e cerro	Nessun obbligo
3	Estensione massima di 5 ettari per le tagliate nel governo misto	(Art. 27) Non è fissata l'estensione massima
4	Nelle fustaie coetane e trattate con i tagli a buche, la superficie massima della singola buca è 2000 metri quadrati	(Art. 23) Superficie massima della singola buca 3000 metri quadrati
5	Tagli a scelta culturale: prelievo non superiore al 30% della provvigione	(Art. 21) Prelievo non superiore al 40% della provvigione
6	Divieto di effettuare tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati	(Art. 24) Divieto di effettuare tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 10 ettari accorpati
7	I boschi di neoformazione devono essere governati a fustaia, fatta eccezione per i robinieti e i castagneti.	(Art. 29) Obbligo di gestione a fustaia solo per boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce (esclusa roverella) oltre i 30 dalla colonizzazione
8	Nei tagli manutentivi delle formazioni legnose riparie è obbligatorio il rilascio del 50% di copertura. I tagli possono essere effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri e separate da fasce di pari estensione non trattate negli ultimi 4 anni, ad aree alternate sulle sponde opposte se l'alveo è più largo di 10 metri.	(Art. 37) Rilascio del 20% di copertura nei tagli manutentivi delle formazioni legnose riparie. Non vi sono limitazioni sulle tratte percorse.
9	Sospensione degli interventi (compreso concentramento ed esbosco) nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori	(Art. 18) I tagli in fustaia, i tagli intercalari in tutti i boschi, i tagli di avviamento a fustaia sono consentiti tutto l'anno. Per i cedui ed il governo misto sotto i 600 m è possibile tagliare fino al 15 aprile, tra i 600 e i 1000 metri fino al 30 aprile, oltre i 1000 metri fino al 31 maggio. Il concentramento può essere effettuato fino a 30 giorni dopo la scadenza, estesi a 90 giorni oltre i 1000 metri. L'esbosco può essere effettuato tutto l'anno.
10	Rilascio per invecchiamento a tempo indefinito di 1 albero vivo e 1 morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati di intervento	(Art. 42 bis) Rilascio per invecchiamento a tempo indefinito di 1 albero vivo e 1 morto di grandi dimensioni ogni 5000 metri quadrati di intervento
11	Mantenimento di almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli	Non ci sono limitazioni.
12	Rilascio in bosco di almeno il 50% di ramaglie e cimali, in cumuli non superiori ai 3 metri steri	(Art. 33) Possibile esbosco totale; cumuli ammessi fino a 10 metri steri.
13	Obbligo di controllo selettivo delle specie vegetali esotiche invasive	(Art. 42 ter) Controllo selettivo non obbligatorio, è solo prescritto di evitare l'ulteriore diffusione.

Impegni Misura 12

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamenti annuali per ettaro di superficie forestale, volti a compensare, in tutto o in parte, nei siti della rete Natura 2000, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno occasionati dai vincoli derivanti dall'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- d.p.g.r. 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale);
- deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 (Approvazione delle misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000);
- deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2015, n. 15-1325 (Approvazione del “Quadro di azioni prioritarie” (Prioritized Action Framework, PAF) per la programmazione 2014-2020 per la Rete Natura 2000 in Piemonte).

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso ai selvicoltori e ai proprietari e/o gestori di foreste private, singoli o associati. Il sostegno è inoltre concesso ai proprietari e/o gestori delle foreste pubbliche, in relazione alla significativa estensione delle foreste pubbliche all'interno della rete Natura 2000 (pari a 75.000 ettari corrispondenti al 53% della superficie forestale complessiva nelle zone Natura 2000), frammiste alle proprietà private. I proprietari e/o i gestori delle foreste pubbliche, considerando la significativa commistione con le foreste private, hanno un ruolo attivo per assicurare la gestione ordinaria delle superfici forestali, il rispetto degli impegni e quindi il mantenimento degli habitat con un'adeguata contiguità territoriale degli interventi.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Viene riconosciuto il mancato guadagno e/o il costo aggiuntivo derivanti dai vincoli ambientali previsti dalle Misure di conservazione generali, sitospecifiche, dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, per un importo derivante dalla metodologia di calcolo di cui all'art. 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili a sostegno le superfici forestali ubicate all'interno dei siti della rete Natura 2000 sottoposte a vincoli ambientali previsti dalle misure di conservazione generali, sito-specifiche, dai piani di gestione dei siti Natura 2000 .

A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili domande di sostegno relative a importi inferiori a 500 euro/anno.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La misura è esclusa dai criteri di selezione dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
L'ammissione a finanziamento può prevedere l'assegnazione di priorità nella concessione dei premi a soggetti associati e a gestori individuati e che operano con continuità.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità è calcolata in relazione alla baseline costituita dalle norme del Regolamento Forestale regionale ed è concessa per un periodo di 5 anni in funzione dei seguenti gruppi di categorie forestali:
Categoria forestale - Importo annuo dell'indennità (euro/ha)

- Gruppo 1: Abetine, Lariceti, Peccete, Robinieti, Quercu-carpineti, Cerrete - 40
- Gruppo 2: Acero-tiglio-frassineti, Faggete, Querceti di rovere, Rimboschimenti - 30
- Gruppo 3: Altre categorie - 20

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5 Impegni difficili da verificare e/o controllare

Il controllo del rispetto degli obblighi, divieti e limitazioni previste dalle Misure di Conservazione è oneroso a causa dell'estensione territoriale dei siti, della grande variabilità degli habitat e della frammentazione della proprietà privata. Vi è inoltre un problema di scarsa conoscenza delle norme generali che regolano i tagli boschivi e le misure di conservazione da parte dei beneficiari privati.

R6 Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Si tratta di una misura di nuova introduzione, per la quale non si possiedono rilevanti esperienze pregresse di applicazione. Questo può rappresentare un problema di conoscenza delle specifiche norme di attuazione. Nell'applicazione della Misura ci si attende di incontrare criticità legate alla individuazione delle superfici eleggibili e alla frammentazione delle proprietà, con l'impossibilità, in taluni casi, di individuare tutti i proprietari.

Altra potenziale criticità è la difficoltà nell'applicazione di un premio annuo previsto in relazione ad una gestione attiva in un contesto socio economico di diffuso abbandono delle superfici forestali.

8.2.11.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

R5 Impegni difficili da verificare e/o controllare

Si prevedono azioni di informazione mirata verso le tematiche specifiche della misura in relazione alle

norme selvicolturali vigenti in Piemonte.

Il controllo del rispetto degli impegni è agevolato dall'obbligo di effettuare la comunicazione di taglio boschivo per tutti gli interventi nei siti Natura 2000; inoltre il personale di vigilanza degli Enti di gestione delle aree protette effettua controlli preventivi e fornisce supporto tecnico nei siti di competenza; per gli altri siti la vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato.

R6 Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

L'ammissione a finanziamento può prevedere l'assegnazione di priorità nella concessione dei premi a soggetti associati e a gestori individuati e che operano con continuità. L'ammissibilità delle superfici è verificata sulla base di procedure informatiche realizzate per lo scopo.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportati nei bandi, tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Gli elementi di riferimento per l'operazione ("baseline") sono costituiti dalle disposizioni del regolamento forestale regionale approvato con il DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Le restrizioni (divieti, obblighi o limitazioni) prese in considerazione per la concessione dell'indennità in quanto vanno al di là della "baseline" rappresentata dal regolamento forestale regionale approvato con il DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R consistono in:

- maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo in bosco relativamente al soprassuolo, al sottobosco e ai residui di lavorazione;
- forme di governo e/o di trattamento obbligate;
- limitazioni alla estensione degli interventi selvicolturali e alla percorribilità dei suoli con mezzi meccanici;
- gestione conservativa della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- sospensione dei periodi consentiti per il taglio in relazione ai periodi di nidificazione dell'avifauna;

- controllo selettivo obbligatorio delle specie vegetali esotiche invasive.

Gli impegni obbligatori, confrontati con l'ordinarietà costituita dal Regolamento Forestale, sono dettagliati nella tabella riportata nella sezione 8.2.11.3.1.1 (Descrizione del tipo di intervento).

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

I siti della rete Natura 2000 sono individuati sul territorio regionale attraverso le periodiche decisioni della Commissione europea e i corrispondenti decreti ministeriali riguardanti i SIC (decreti n. 2015/71/UE del 3 dicembre 2014 per la regione biogeografica alpina, n. 2015/69 del 3 dicembre 2014 per la regione biogeografica continentale e n. 2015/74/UE del 3 dicembre 2014 per la regione biogeografica mediterranea) e le ZPS (decreto 8 agosto 2014 pubblicato sulla GU n. 217 del 18 settembre 2014 con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato il nuovo elenco ufficiale delle zone di protezione speciale).

Per quanto riguarda gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali, l'informazione non è pertinente in quanto l'operazione riguarda esclusivamente le superfici forestali.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

L'importo del contributo è variabile in relazione alle tipologie di vincolo ambientale (obblighi, divieti e limitazioni di legge, applicabili a tutti) che il proprietario o il gestore devono rispettare all'interno di un sito della rete Natura 2000.

Per determinare il valore dell'indennità sono state valutate le perdite di reddito conseguenti all'applicazione dei vincoli aggiuntivi (obblighi, divieti e limitazioni) derivanti dall'applicazione delle direttive Natura 2000, differenziandole sulla base delle categorie forestali, della forma di governo e quindi dei possibili interventi selvicolturali. I risultati sono poi stati aggregati in gruppi omogenei di categorie forestali.

In particolare, sono state prese in considerazione le regole più restrittive rispetto alle zone ordinarie per la gestione dei boschi, secondo quanto previsto dalle misure generali di conservazione. Sono stati compensato,

soltanto per boschi a effettiva gestione attiva, i mancati redditi per riduzione dei prelievi e i maggiori costi per aumento della complessità dei cantieri e della relativa gestione.

FONTI: Regione Piemonte, Misure generali di conservazione dei siti di interesse comunitario. Segnalazioni di taglio inviate alla Regione Piemonte a cura dagli aventi diritto nell'ultimo triennio per stima di estensione delle tagliate e di indici di prelievo per categoria forestale e forma di governo. Manuali regionali: Ambienti e specie della Direttiva habitat in Piemonte – IPLA Regione Piemonte 2003; Tipi forestali del Piemonte - IPLA Regione Piemonte 2004), regolamento forestale regionale (DPGR 8R/2011 e s.m., all. A Tabelle 1 e 2). Sistema Informativo forestale regionale (SIFOR): carte tematiche su GIS, inventario forestale regionale, studi per i Piani forestali territoriali (PFT). Statistiche ufficiali, dati dell'osservatorio della rivista Sherwood, dati IPLA su prezzi medi unitari degli assortimenti derivanti dall'aggiudicazione di lotti boschivi Per determinare il tipo di assortimenti legnosi ottenibili (da opera, da paleria, da ardere in tronchetti, biomassa da triturazione) dalle diverse categorie forestali con i diversi interventi selvicolturali si è fatto riferimento al sistema di calcolo della disponibilità potenziale legnosa (CDLP) messo a punto da IPLA per Regione Piemonte nell'ambito di progetti internazionali ed integrato nel SIFOR. Giudizi di esperti tecnici forestali e naturalisti IPLA.

Per gli impegni oggetto di compensazione non sussistono interazioni né con il greening (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg.) né con il sostegno accoppiato (Reg. UE 1307/2013, art. 52).

Non esiste nessuna cumulabilità con altre operazioni a premio sulla stessa superficie.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

L'operazione prevede l'erogazione di indennità compensative esclusivamente nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e non anche negli elementi ("stepping stone") di cui all'articolo 10 della direttiva Habitat.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Il Prioritized Action Framework approvato con la DGR n. 15-1325 del 20 aprile 2015 prevede azioni riferibili alle superfici forestali contemplate dalle misure di conservazione e pertanto oggetto di indennizzo ai sensi della sottomisura 12.2 finalizzate al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da maggiore maturità e da composizione specifica naturaliforme incluso il mantenimento dei grandi alberi anche deperienti o morti.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In corso di definizione

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

In corso di definizione

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione, anche per prendere in carico le eventuali modifiche richieste dai servizi della Commissione e definite in sede di negoziato.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Cfr. operazione 12.2.1.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Cfr. operazione 12.2.1.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente in quanto la sottomisura 12.3 non è attivata.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Cfr. operazione 12.2.1.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Cfr. operazione 12.2.1.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Cfr. operazione 12.2.1.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Cfr. operazione 12.2.1.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura